



REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO SULL'ECONOMIA CIVILE – COMITATO IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE

(Approvato con deliberazione n. 49 del 06/06/2007 e modificato con deliberazione n. 61 del 25/03/2013)

DISPOSIZIONI GENERALI:

1. Obiettivi
2. Personalità giuridica
3. Sede e logo
4. Compiti dell'Osservatorio
5. Finalità e funzioni
6. Modalità di funzionamento
7. Informazioni

ORGANI

8. Composizione e nomina
9. Segreteria
10. Funzioni del presidente
11. Durata in carica
12. Decadenza

GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

13. Disponibilità finanziaria
14. Rimborsi spese

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

15. Revisione regolamento
16. Rinvio ad altri regolamenti
17. Conformità

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Obiettivi

L'Osservatorio sull'economia civile - Comitato imprenditorialità sociale (di seguito anche OEC – CIS) istituito con delibera della Giunta Camerale n. 106 del 20 giugno 2006, volto a conoscere in maniera organica la struttura e le dinamiche del cosiddetto Terzo Settore esplica le sue attività attraverso modalità e strumenti previsti nel presente regolamento.

Art. 2: Personalità Giuridica

L'OEC – CIS è privo di personalità giuridica ed opera in conformità alle normative, le competenze e le finalità istituzionali proprie dell'ente camerale.

Art. 3: Sede e logo

L'OEC – CIS è costituito presso la sede legale della Camera di commercio di Torino, sita in Via Carlo Alberto, 16.

Art. 4: Compiti dell'OEC – CIS

- a) Stabilire il programma annuale di lavoro;
- b) relazionare le attività svolte alla Camera di commercio;
- c) organizzare i gruppi di lavoro per specifiche azioni;
- d) approvare la proposta operativa formulata dai gruppi di lavoro sopraindicati;
- e) pubblicizzare periodicamente le iniziative assunte ed i risultati raggiunti;
- f) promuovere e sviluppare l'impresa sociale nelle sue varie forme.

Per approfondire problemi specifici ed acquisire conoscenze, il Comitato può invitare alle proprie sedute, esperti e/o rappresentanti di imprese e associazioni di volta in volta ritenuti opportuni.

Art. 5: Finalità e funzioni

L'OEC - CIS può:

- proporre suggerimenti nell'ambito della programmazione delle attività camerali, che riguardino lo sviluppo e la qualificazione del mondo dell'economia civile;
- promuovere ricerche sul mondo del nonprofit, rivolte essenzialmente a delimitarne e ad analizzarne la dimensione quantitativa, i punti di forza e debolezza, le opportunità, le minacce e i legami con il mondo del lavoro, delle imprese e della società civile;

- promuovere iniziative a favore del nonprofit, ossia quelle azioni volte ad esaltare e migliorare efficienza ed efficacia delle organizzazioni del Terzo Settore, elaborando contenuti propositivi, in un'ottica di progressiva professionalizzazione;
- favorire la qualificazione dell'imprenditorialità delle componenti l'economia civile anche tramite la promozione di specifiche attività di formazione imprenditoriale e professionale;
- sostenere l'analisi di strumenti di finanza alternativa ovvero delle iniziative e dei servizi finanziari esistenti o auspicabili al servizio del Terzo Settore, necessari ad affrontare le difficoltà di accesso al credito;
- individuare i percorsi idonei per attivare un sistema di collaborazioni sinergiche con gli enti pubblici e privati che sul territorio svolgono attività di promozione e sostegno delle componenti l'economia civile;
- promuovere e sviluppare l'impresa sociale e la formazione di reti interorganizzative e/o imprenditoriali.

Art. 6: Modalità di funzionamento

L'OEC- CIS si riunisce normalmente almeno 2 volte l'anno o comunque ogni volta in cui lo richiama il Presidente o almeno 1/3 dei componenti.

La riunione in prima convocazione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione non è invece previsto alcun quorum costitutivo.

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve pervenire sette giorni prima della data fissata per la riunione o nei casi di convocazione d'urgenza, nelle 48 ore precedenti. Suddetto avviso verrà inviato esclusivamente tramite posta elettronica. Nel predetto avviso viene indicata anche la data di seconda convocazione.

Ogni componente ha diritto ad un voto esprimibile con alzata di mano; non è prevista la possibilità di delegare il proprio voto ad altra persona, sia essa membro del comitato o sostituto non componente.

Art. 7: Informazioni

La Camera di commercio di Torino autorizza l'OEC - CIS all'accesso agli atti, alla documentazione, anche a livello individuale, ai dati e alle statistiche nonché ad ogni altra informazione in possesso dell'ente camerale occorrente per lo svolgimento dei propri compiti e per il raggiungimento dei propri obiettivi.

L'OEC - CIS si impegna a rispettare la politica sulla privacy stabilita dall'ente camerale e a mantenere la necessaria riservatezza.

ORGANI

Art. 8: Composizione e nomina

I membri dell'OEC-CIS sono nominati dalla Giunta della Camera di commercio di Torino, quali rappresentanti degli organismi nonprofit, del mondo universitario e delle organizzazioni sindacali impegnati nel mondo dell'economia civile e dell'impresa sociale.

Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal presente regolamento, l'OEC - CIS può costituire al suo interno tavoli tecnici. Ciascun tavolo tecnico si occupa di analizzare problematiche e sviluppare iniziative riguardo un determinato aspetto del mondo dell'economia civile. I tavoli tecnici sono coordinati ciascuno da un componente dell'OEC - CIS, individuato sulla base delle proprie competenze ed attitudini e composti da esperti nel settore anche non componenti l'OEC - CIS.

Art. 9: Segreteria

Le funzioni amministrative sono espletate da un apposito settore a questo scopo individuato dal Segretario Generale della Camera di commercio di Torino.

Art. 10: Funzioni del Presidente

Il Presidente dell'OEC - CIS viene nominato dagli organi camerali come persona esperta e di comprovata esperienza sui temi oggetto dell'attività dell'economia civile e dell'impresa sociale. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza dell'OEC - CIS;
- b) convoca e presiede l'OEC - CIS;
- c) predispone l'ordine del giorno delle sedute dell'OEC - CIS;
- d) cura l'attuazione delle iniziative;
- e) ha la facoltà di partecipare alle sedute dei gruppi di lavoro seguendone le relative attività.

Art. 11: Durata in carica

I Componenti dell'OEC - CIS restano in carica tre anni dalla data di insediamento.

Art. 12: Decadenza

L'assenza ingiustificata di un componente a tre riunioni consecutive è causa di decadenza

dall'OEC - CIS. Il Presidente dell'OEC - CIS informa il Presidente della Camera di commercio di Torino per la relativa sostituzione.

Il Componente dell'OEC - CIS che intenda rassegnare le dimissioni deve darne comunicazione scritta al Presidente della Camera di commercio il quale ne dà avviso alla Giunta Camerale per i provvedimenti di competenza e l'eventuale sostituzione del componente dimissionario.

Le dimissioni sono irrevocabili.

GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Art. 13: Disponibilità finanziaria

La Camera di commercio di Torino delibera annualmente lo stanziamento di una somma per il funzionamento dell'OEC - CIS sulla base di un programma con annesso preventivo di spesa presentato dal Consiglio dell'OEC - CIS entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio preventivo camerale annuale.

Art. 14: Rimborsi spese

I componenti dell'OEC - CIS hanno diritto al rimborso per le spese sostenute nel corso ed in ragione dell'attività del comitato.

Il rimborso avviene mediante presentazione di giustificativi di spesa (originali o copie conformi).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15: Revisione regolamento

Il presente regolamento deve essere approvato dalla Giunta camerale.

Art. 16: Rinvio ad altri regolamenti

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari con esso compatibili.

Art. 17: Conformità

Il presente regolamento è redatto in conformità di quanto stabilito dai regolamenti della Camera di commercio di Torino.